

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

### Prima Sezione Civile

#### Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, l'8 giugno 2026, da

**Rossano Zanda**, C.F. ZNDRSN66D11B354G, e **Fulvia Orrù**, C.F. RROFLV78A62I695S, coniugi, rappresentati e difesi dall'avv. Laura G. Mudu, nonché assistiti dalla dott.ssa Gaia Grauso in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

#### DECRETO

**A)** Con ricorso depositato il 10 giugno 2026, Rossano Zanda e Fulvia Orrù hanno domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, presentando un'unica domanda ai sensi dell'art. 66 del medesimo decreto, in quanto membri della stessa famiglia, coniugi conviventi, con sovraindebitamento di origine comune.

Al riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato che:

- sono qualificabili come consumatori ai sensi del codice della crisi, in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019), essendo il sig. Zanda lavoratore dipendente e la sig.ra Orrù casalinga, con un modesto impiego part-time;
- versano in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, in quanto il patrimonio prontamente liquidabile e le entrate del nucleo familiare sono insufficienti a far fronte alle obbligazioni assunte;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire nelle difficoltà economiche che hanno caratterizzato l'intera storia familiare dei ricorrenti, a partire dall'anno 1999: precarietà e irregolarità delle esperienze lavorative del sig. Zanda, famiglia monoreddito, ricorso al credito per soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare e per l'acquisto e il ripristino dell'abitazione, nonché le gravi

patologie delle figlie, che ne hanno pregiudicato l'inserimento lavorativo, con conseguente aggravio delle spese familiari e progressivo moltiplicarsi dei finanziamenti, fino all'attuale pignoramento presso terzi che costringe il nucleo a vivere con un reddito netto mensile di circa 600,00/800,00 euro;

– il sig. Zanda è gravato da debiti per complessivi € 89.067,08, di cui: a) € 1.101,23 nei confronti dell'OCC di Cagliari, per quota di competenza delle spese in prededuzione; b) € 1.500,00 nei confronti dell'avv. Laura G. Mudu, per quota di competenza del compenso professionale, assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; c) € 1.649,82 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, con privilegio; d) € 417,50 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con privilegio; e) € 31.377,43 nei confronti di Marte SPV s.r.l., in via chirografaria; f) € 2.355,01 nei confronti di Marte SPV s.r.l., in via chirografaria, per spese di lite liquidate in sede di opposizione all'esecuzione; g) € 36.847,56 nei confronti di Prexta S.p.A., in via chirografaria, per due finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento; h) € 9.243,75 nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., in via chirografaria; i) € 4.574,78 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in via chirografaria;

– la sig.ra Orrù è gravata da debiti per complessivi € 4.237,60, di cui: a) € 1.101,23 nei confronti dell'OCC di Cagliari, per quota di competenza delle spese in prededuzione; b) € 1.500,00 nei confronti dell'avv. Laura G. Mudu, per quota di competenza del compenso professionale, assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.; c) € 1.636,37 nei confronti del Comune di Ussana, per TARI, con privilegio;

– il nucleo familiare è composto da quattro persone, essendo conviventi con i ricorrenti le figlie maggiorenni, entrambe disoccupate e affette da patologie che ne precludono, allo stato, l'inserimento lavorativo;

– il sig. Zanda è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio netto medio mensile di circa € 976,03, gravato da trattenute complessive di € 786,53 mensili per le cessioni del quinto in favore di Prexta S.p.A. e per l'atto di pignoramento presso terzi emesso in favore di Marte SPV s.r.l.; la sig.ra Orrù percepisce un reddito lordo mensile di circa € 120,00 (pari a circa € 100,00 netti) quale colf con contratto temporaneo part-time;

– il fabbisogno mensile per il mantenimento del nucleo familiare ammonta a circa € 980,00/1.000,00, sicché residua una capacità contributiva mensile di circa € 450,00 da destinare al pagamento dei creditori;

– il patrimonio è costituito da: a) la quota di 1/2 dell'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia, sito in Ussana, Via Sant'Angelo n. 15, distinto in catasto al foglio 19, mapp. 173, sub. 1, del valore di mercato di € 30.000,00, il cui presumibile valore di realizzo in sede di vendita giudiziaria è stimato in € 10.368,00; b) quote di modesta entità di terreni siti in Sestu, di valore esiguo; c) due autovetture, una Renault del 2008 e una Fiat 127 del 1978, di valore commerciale esiguo; d) un conto corrente postale cointestato con saldo attivo di € 936,78;

– non hanno compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;

– non si sono mai avvalsi dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, i ricorrenti intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 24.542,20, onde soddisfare: 1) i crediti prededucibili e quelli assistiti da privilegio in misura integrale; 2) i crediti chirografari facenti capo al sig. Zanda nella misura del 20%; 3) il credito del Comune di Ussana nei confronti della sig.ra Orrù nella misura del 24%.

In particolare, la proposta prevede l'integrale soddisfacimento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati del sig. Zanda (OCC, avv. Mudu, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate, per complessivi € 4.668,55) e il soddisfacimento in misura pari al 20% dei crediti chirografari del medesimo (Marte SPV s.r.l., Prexta S.p.A., Findomestic Banca S.p.A. e Agenzia delle Entrate-Riscossione, per complessivi € 16.879,70), con un apporto complessivo di € 21.548,25; per la sig.ra Orrù, il piano prevede l'integrale soddisfacimento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati (OCC e avv. Mudu) e il soddisfacimento del credito del Comune di Ussana nella misura del 24% (€ 392,73), con un apporto complessivo di € 2.993,95, corrisposto dal sig. Zanda in considerazione dell'esiguità degli introiti della coniuge.

La proposta prevede due modalità alternative di attuazione: a) in via principale, mediante finanziamento della Fondazione Antiusura Sant'Ignazio da Laconi Ets, con pagamento ai creditori in unica soluzione entro 120 giorni dall'omologazione del piano; b) in via subordinata, in caso di mancata concessione del finanziamento, mediante versamenti mensili di € 450,00 (di cui € 400,00 a valere sulla massa attiva del sig. Zanda ed € 50,00 a valere sulla massa attiva della sig.ra Orrù) per 54 mensilità, oltre a un versamento finale di € 242,20, per un arco temporale di circa cinque anni.

I ricorrenti hanno, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che il presumibile valore di realizzo dell'immobile in sede di vendita giudiziaria (€ 10.368,00 al quarto tentativo) verrebbe interamente assorbito dalle spese della procedura esecutiva e

che, in caso di vendita dell'abitazione, il nucleo familiare sarebbe costretto a sostenere un canone di locazione che azzererebbe la capacità contributiva destinata ai creditori; l'attivo del piano (€ 24.542,20) risulta, pertanto, nettamente superiore a quello realizzabile in sede liquidatoria.

**B)** Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Gaia Grauso, la quale ha verificato i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, comma 1, CCII, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, ha esposto le ragioni dell'incapacità di adempiere, ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha indicato i costi presunti della procedura e ha concluso per la fattibilità del piano.

Nella relazione il gestore ha altresì dato atto che i soggetti finanziatori, in particolare Prexta S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A., non hanno correttamente valutato il merito creditizio dei debitori ai sensi dell'art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in relazione al reddito disponibile dedotto l'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare, essendo l'incidenza complessiva delle rate di finanziamento (€ 1.078,90 mensili) già ampiamente eccedente la capienza reddituale dei debitori al momento delle erogazioni.

**C)** Ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, «1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4».

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati, essendo la proposta corredata dell'elenco completo dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, dell'elenco del patrimonio, della dichiarazione circa l'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi e delle entrate del nucleo familiare con l'indicazione del fabbisogno di mantenimento; la proposta

prevede, altresì, la falcidia dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, espressamente consentita dal comma 3 della norma.

Ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, «2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

La relazione dell'OCC soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Quanto alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 14 del 2019, il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel corso della procedura non sono emersi atti dei debitori in frode ai creditori, non è risultato che gli stessi siano stati già esdebitati, né che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, emergendo anzi dalla relazione del gestore che le cause dell'indebitamento sono riconducibili a persistenti difficoltà economiche familiari, alla precarietà lavorativa e alle gravi patologie delle figlie, che hanno reso progressivamente insostenibile l'onere dei finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze primarie del nucleo.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

#### **P.Q.M.**

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

**dispone**

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'OCC provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

**dispone**

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**avverte**

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**dispone**

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**dispone**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

**sospende**

la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 1295/2025 R.Es. pendente davanti al Tribunale di Cagliari, nonché gli atti esecutivi conseguenti alle cessioni del quinto dello stipendio e alla delegazione di pagamento in corso (cessione del quinto dello stipendio in favore di Prexta S.p.A., contratto n. 2421570, e delegazione di pagamento in favore di Prexta S.p.A., contratto n. 2959420), con conseguente obbligo per il datore di lavoro di sospendere le relative trattenute;

**dispone**

il divieto di azioni cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 18 agosto 2026

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona